



LEGA PRO

COMUNICATO N. 47/DIV – 28 OTTOBRE 2024

47/165

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 25 e 26 OTTOBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 25 e 26 Ottobre 2024

11^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALCIONE MILANO	LUMEZZANE	1-0
GIANA ERMINIO	NOVARA	2-2
L.R. VICENZA	ATALANTA U23	3-0
PERGOLETTESE	TRIESTINA	1-0
PRO PATRIA	TRENTO	1-1
PRO VERCELLI	ARZIGNANO V.	0-3
RENATE	CALDIERO TERME	0-0
VIRTUS VERONA	UNION CLODIENSE	4-1

GIRONE B

AREZZO	SPAL	2-1
CAMPOBASSO	SESTRI LEVANTE	0-0
LEGNAGO SALUS	TORRES	2-3
PIANESE	GUBBIO	3-1
TERNANA	RIMINI	1-1
VIS PESARO	CARPI	4-0

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	AZ PICERNO	2-1
CAVESE	POTENZA	0-0
MONOPOLI	TRAPANI	2-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 25 e 26 OTTOBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



AMMENDA € 600,00

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 23° minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

CAVESE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al 66° minuto della gara, per circa quattro minuti, uno striscione di circa 20 metri, contenente una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni dello Stato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato cinque seggiolini posti all'interno del Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

VIS PESARO per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Prato, esposto, al 21° minuto del primo tempo, per circa un minuto, uno striscione di circa 10 metri, contenente una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni dello Stato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 NOVEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (GUBBIO)

per avere, durante l'intervallo, nella zona antistante gli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto gli si avvicinava e proferiva una frase offensiva e minacciosa nei suoi confronti.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VI INFR)

BRAGLIA PIERO (CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MODESTO FRANCESCO (ATALANTA U23)
COLOMBO RICCARDO (PRO PATRIA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IACOBELLIS DIMITRI (MONOPOLI)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 1 in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CRISTALLO CLAUDIO (MONOPOLI)
per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DIMARCO CHRISTIAN (ALCIONE MILANO)
MAZZOLO FRANCESCO (CALDIERO TERME)
BENASSAI FRANCESCO (CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)
LAZZARINI MIRKO (AREZZO)
ANTONIAZZI MANUEL (ARZIGNANO V.)
FORAPANI MARCO (CARPI)
KONATE AMARA (CAVESE)
ROCCHI GABRIELE (GUBBIO)
TAUGOURDEAU ANTHONY (LUMEZZANE)
BERTONCINI DAVIDE (NOVARA)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (POTENZA)

SPEDALIERI JONATHAN ANDREA	(RENATE)
GARETTO MARCO	(RIMINI)
VALENTINI NAHUEL	(SESTRI LEVANTE)
BUHEL MARCEL	(SPAL)
CIANCI PIETRO	(TERNANA)
CRIMI MARCO	(TRAPANI)
KARIC NERMIN	(TRAPANI)
SILVESTRI LUIGI	(TRAPANI)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOFFELLI ANDREA	(ARZIGNANO V.)
DI STEFANO LORENZO	(CAMPOBASSO)
PELLITTERI ALESSANDRO	(CAMPOBASSO)
FELLA GIUSEPPE	(CAVESE)
COSTA FILIPPO	(L.R. VICENZA)
GHIRINGHELLI LUCA	(NOVARA)
PITOU JONATHAN HUGO	(PRO PATRIA)
CLEMENTE GIANLUCA	(PRO VERCELLI)
AURILETTO SIMONE	(RENATE)
FALBO LUCA	(RIMINI)
ANACOURA JOYCE FRANCESCO	(SESTRI LEVANTE)
CIOTTI PIETRO	(TRAPANI)
ANASTASIA EMANUELE	(TRENTO)
CORREIA OMAR	(TRIESTINA)
SALVI MATTEO	(UNION CLODIENSE)
COPPOLA FRANCESCO	(VIS PESARO)
ZOIA RICCARDO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BENEDETTI GIACOMO	(ARZIGNANO V.)
CAPOMAGGIO GALO	(AUDACE CERIGNOLA)
FRANCO DOMENICO	(AZ PICERNO)
MERELLI DAVIDE	(AZ PICERNO)
CONTILIANO NICOLO	(CARPI)
SAPORETTI SIMONE	(CARPI)
FAGGI FILIPPO	(GUBBIO)
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO	(GUBBIO)
IACCARINO GENNARO	(GUBBIO)
LEVERBE MAXIME JEAN R	(L.R. VICENZA)
ZAMPARO LUCA	(L.R. VICENZA)
MARTIC MANUEL	(LEGNAGO SALUS)
PALAZZINO FILIPPO	(LEGNAGO SALUS)
RIGON ANDREA	(LEGNAGO SALUS)
CORTI NICCOLO	(LUMEZZANE)
BULEVARDI DANILO	(MONOPOLI)
DONADIO CHRISTIAN	(NOVARA)
JAOUHARI ZAID	(PERGOLETTESE)
PACCIARDI FEDERICO	(PIANESE)
BIAGETTI CHRISTIAN	(PRO VERCELLI)
RIVIERA CORRADO	(RENATE)

NADOR FOLLY STEVEN (SPAL)
MUNARI MICHAEL (VIS PESARO)
ORELLANA CRUZ MARCELO OMAR (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PIROLA FILIPPO (ALCIONE MILANO)
BERNASCONI LORENZO (ATALANTA U23)
OBRIC RELJA (ATALANTA U23)
JALLOW SULAYMAN (AUDACE CERIGNOLA)
LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA)
GECHELE PIETRO (CALDIERO TERME)
DIOP ABOU (CAVESE)
PERETTI MANUEL (CAVESE)
PIAZZA ANDREA (GIANA ERMINIO)
PREVITALI NICOLAS (GIANA ERMINIO)
IORI MATTIA (LUMEZZANE)
BOUABRE EVAN YOKOYOKO (PERGOLETTESE)
CORDARO LORENZO (PERGOLETTESE)
LAMBRUGHİ ALESSANDRO (PERGOLETTESE)
NOVELLA MATTIA (POTENZA)
TERRANI GIOVANNI (PRO PATRIA)
PLESCIA VINCENZO (RENATE)
CALAPAI LUCA (SPAL)
CURCIO ALESSIO (TERNANA)
GOGLINO PATRICIO ALEXIS (TORRES)
VALLARELLI FRANCESCO PIO (TRENTO)
METLIKA ANTONIO (VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze 28 Ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani